

lì, 10 febbraio 2025

Ai Sig.ri Sindaci e Presidenti di enti soci
Ai Segretari comunali
Ai Responsabili LLPP / Gare e contratti

Oggetto: Il TAR smentisce ANAC che ora deve decidere sul da farsi



Foto tratta da giurisprudenzappalti.it

Il sito giurisprudenzappalti.it è stato il più lesto a pubblicare la notizia della (prima) [Sentenza](#) della nuova diatriba con ANAC, seguita alla [delibera 195/2024](#) che ha sanzionato e sospeso la Centrale dall'Elenco degli Enti qualificati. Ma, nella fretta, ha sbagliato titolo: ANAC 1 - ASME 0.

Al contrario, la Sentenza accoglie in pieno la nostra richiesta di annullamento della delibera, presentata insieme a centinaia di Comuni e ad ANCI Campania.

Il Giudice dopo aver diligentemente esposto, in termini di fatto e di diritto, la questione, afferma al punto 18: *Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati*. Precisa poi, al punto 21, di considerare *infondati il primo, il terzo, il quarto e il nono motivo di ricorso*, ovvero solo 4 motivi su 9. Infine, al punto 23: *Premesso tutto quanto sopra, il Collegio ritiene invece fondato il settimo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha sostenuto l'assenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi degli art. 63, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e 12 del relativo allegato II.4*. E poi, al punto 25: *Conclusivamente, il ricorso è fondato – nei limiti spiegati supra sub 23 – e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio gravato, fermo quanto chiarito supra sub 24 in ordine agli effetti della presente sentenza*.

In sostanza, ANAC non poteva applicare l'art. 63, co. 11, che la legittima a sanzionare e, nei casi più gravi, a sospendere gli Enti che pur di ottenere la qualificazione ricorrono ad artifici. È stato comprovato in Giudizio che ASME Consortile non ha effettuato alcun sotterfugio e la Sentenza dispone l'annullamento della delibera impugnata. Il titolo corretto è dunque **ASME 1 - ANAC 0**.

In ogni caso, va anche detto che il Giudice accoglie le argomentazioni ANAC, esposte dall'autorevolissima Avvocatura di Stato, che con grande maestria riesce a [ricamare sul nulla](#) pur di dimostrare una presunta mancata legittimità di ASME Consortile a definirsi Centrale di committenza. Il Giudice accoglie queste argomentazioni e, al punto 24, si spinge a dare suggerimenti ad ANAC. Che ha sbagliato, il 29 giugno 2023, ad accogliere la richiesta di iscrizione di ASME Consortile per poi - all'esito di un "normale" controllo - sospenderla il 23 aprile 2024, in ragione di un artificio che non c'è stato. Avrebbe dovuto, invece, essere coerente con le proprie argomentazioni sulla mancanza di requisiti della Centrale e dichiarare inammissibile la domanda!

In realtà, se ANAC avesse respinto per inammissibilità la nostra domanda avrebbe evitato una figuraccia. Nella delibera impugnata, essa dichiara candidamente di aver *ritenuto opportuno avviare alcune verifiche ex post* sulle richieste di iscrizione di *circa 180 soggetti, tra i quali ASME scarl*. Ancor più candidamente scrive che *a seguito dei rilievi di ANAC, la maggioranza ha provveduto a modificare o cancellare la domanda presentata*. Il guaio è che alla fine risulta sanzionato e sospeso solo ASME Consortile, che non solo non ha effettuato alcuna modifica o cancellazione ma ha anche ottenuto dal TAR l'annullamento del provvedimento. Il titolo corretto, si conferma quindi **ASME 1 - ANAC 0**.

ANAC fa ancora a tempo a rimediare!

La Sentenza annulla la delibera 195/2024 e ciò dovrebbe comportare la reinscrizione nell'Elenco degli Enti qualificati. Ma, al punto 24 il Giudice accoglie le argomentazioni ANAC ed assume che ASMELOGO Consortile non è Centrale di Committenza e dunque non va, anzi non andava, iscritta. Tuttavia, l'art. 63, co. 1, istitutivo dell'Elenco, recita testualmente: *è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori*. La Sentenza prescrive che non si può iscrivere in questa specifica sezione chi sia privo del requisito di Centrale. Ma riconosce il possesso dei requisiti di qualificazione in capo ad ASMELOGO Consortile e dunque nulla osta che essa sia iscritta nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, risultando già iscritta, fin dal 2013, in AUSA, l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

In tal modo, la diatriba verrebbe conclusa e ogni Ente non qualificato potrebbe affidare ad ASMELOGO Consortile ogni tipologia di appalto perché risultata qualificata per lavori e servizi, senza limiti di importo. Al riguardo, il nuovo Codice non pone alcuna differenza tra Centrale qualificata e Stazione appaltante qualificata. A breve sapremo se ANAC opterà per una soluzione basata, oltre che sul buon senso, sull'applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del nuovo Codice. Esso, al comma 4, recita testualmente: *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto*.

L'articolista del sito giurisprudenzappalti.it, con il titolo **ANAC 1 - ASMELOGO 0**, mostra di non credere che ANAC opterà per una soluzione basata sul buon senso e sull'applicazione del principio del risultato. Difficile dargli torto, ma il titolo va invertito perché riferito a una Sentenza che fino a prova contraria ha accolto la nostra richiesta di annullamento della delibera 195/2024.

In ogni caso, le Sentenze non si commentano, si rispettano. Per parte nostra, nessun problema. Tutti sanno che questo è il nostro mantra. Lo abbiamo sempre applicato e continueremo a farlo. Basti ricordare che, nel lontano 30 aprile 2015, ANAC stabilì che ASMELOGO Consortile era priva del requisito di Centrale di committenza e che quindi erano nulle le gare da essa bandite. Ci limitammo all'erogazione dei servizi ausiliari di migliaia di gare, bandite dai nostri Soci, vivendo, senza soluzione di continuità, una stagione di successi che continua tutt'oggi con la continua crescita della rete di committenza ASMELOGO e acquisendo a Maastricht la certificazione di best practice tra gli Enti pubblici impegnati nella digitalizzazione e innovazione.

Con il nuovo Codice è cambiato il paradigma. È stato abrogato il divieto di indire appalti in capo ai Comuni non capoluogo ed è stato introdotto quello relativo agli Enti privi di qualificazione, obbligati oggi a bandire gli appalti convenzionandosi con Stazioni appaltanti o Centrali di committenza qualificate. Risultano iscritti all'apposito Elenco ANAC 4.400 Enti, di cui 770 rientrano tra gli oltre 2.000 Enti soci/convenzionati con ASMELOGO Consortile. Vi è dunque ampia scelta di Enti qualificati e titolati a bandire gare per conto terzi e ogni Ente della rete di committenza ASMELOGO ha piena facoltà di affidare i servizi di committenza ad ASMELOGO Consortile.

Chi ci conosce sa perfettamente che ciò non implica alcuna intenzione di demordere per l'affermazione dei nostri diritti e di quelli degli Enti Soci. A maggior ragione, in vigore del nuovo Codice che ha pienamente riconosciuto la fondatezza delle nostre ragioni, legittimando la nostra azione.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il consigliere ai rapporti istituzionali

Francesco Pinto

